[redacted]

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 190

OGGETTO: Accordo di collaborazione per l'erogazione di eventi formativi tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale degli Attuari.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 22 DIC. 2021

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

324

Il Segretario

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n 119 del 25 ottobre 2019 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102 del 14 luglio 2021;

Visto l'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, il quale prevede per i professionisti "*l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*", stabilendo, al contempo, che la "*violazione dell'obbligo (...) costituisce illecito disciplinare*";

Visto l'art. 7, comma 5, del citato D.P.R. n. 137/2012 il quale prevede che "*L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti*";

Visto il "*Regolamento per la Formazione Attuariale Continua ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012*", approvato con delibera del Consiglio Nazionale degli Attuari del 10 marzo 2017 e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017, il quale prevede che gli iscritti all'Albo Nazionale degli Attuari devono ottemperare all'obbligo suddetto;

Visto l'art. 2, comma 1, lett. a) delle "*Linee guida di attuazione del Regolamento sulla formazione attuariale continua redatto ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012*", approvate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in data 7 maggio 2018, il quale prevede che le attività formative valide ai fini dell'accreditamento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) sono organizzate dal Consiglio Nazionale degli Attuari e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari anche in collaborazione con altri soggetti;

Atteso che l'INPS intende agevolare il rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale e di abilitazione allo svolgimento di specifiche attività tecniche cui sono tenuti i propri dipendenti professionisti iscritti ai relativi Albi con le modalità disponibili più economiche ed efficaci;

Tenuto conto che, le Parti, in considerazione dei compiti istituzionali loro assegnati dalla vigente legislazione, ritengono opportuno cooperare al fine di accrescere le competenze degli attuari attraverso iniziative formative mirate che concorreranno al conseguimento dei Crediti Formativi Professionali;

Preso atto che l'Accordo di collaborazione disciplina l'erogazione di eventi formativi organizzati dall'INPS in collaborazione con il Consiglio

Il Segretario

Nazionale degli Attuari e la realizzazione di corsi di formazione da parte del medesimo Consiglio Nazionale su richiesta dell'INPS;

Rilevato che per lo svolgimento delle attività formative verranno utilizzate piattaforme informatiche on line e che potranno essere utilizzate le strutture di INPS, con particolare riferimento alle sedi disponibili sul territorio di Roma, le quali verranno fornite gratuitamente per le attività dei corsi;

Preso atto che gli eventi formativi organizzati congiuntamente da INPS e Consiglio Nazionale degli Attuari saranno costituiti da corsi di formazione, seminari, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di natura attuariale, accreditati per il conseguimento dei Crediti Formativi Professionali richiesti ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 con possibilità di individuare come docenti interni gli attuari dell'Istituto;

Atteso che, per i corsi di formazione organizzati dal Consiglio Nazionale degli Attuari su richiesta dell'Istituto, per la partecipazione dei propri dipendenti attuari, si provvederà al pagamento di una quota agevolata preventivamente pattuita con il medesimo Consiglio Nazionale;

Preso atto che la spesa complessiva di formazione, inerente alla quota di iscrizione del personale dell'Istituto per la partecipazione ai corsi organizzati dal Consiglio Nazionale degli Attuari, sarà imputata al capitolo di bilancio 8U1104062 "*Spese per la formazione e l'addestramento del personale (compensi docenza esterna, prodotti, materiali, pubblicazioni, supporti e altro finalizzati alla didattica)*";

Preso atto che l'Accordo ha efficacia dalla data della sottoscrizione digitale dell'atto e scadrà al termine dell'erogazione del secondo ciclo effettivo della Formazione Attuariale Continua, fissata al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo*

Il Segretario

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

D E L I B E R A

di adottare l'Accordo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale degli Attuari che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Maria Giovanna Cassiano	Pasquale Tridico
F.to Cassiano	F.to Tridico

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'EROGAZIONE DI EVENTI FORMATIVI

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "**INPS" o "Istituto"**), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, codice fiscale n. 8007870587, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

E

il Consiglio Nazionale degli Attuari (di seguito denominato "**CNA**") con sede in Roma, Viale delle Milizie n. 1, 00192, codice fiscale n. 97004100588, legalmente rappresentato dal Presidente Dott.ssa Tiziana Tafaro

Di seguito, congiuntamente, denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" prevede per i professionisti "*l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale*", stabilendo, al contempo, che la "*violazione dell'obbligo (...) costituisce illecito disciplinare*";
- l'art. 7, comma 5 del predetto D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, prevede che "*L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti*";
- il "*Regolamento per la Formazione Attuariale Continua ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012*" (di seguito denominato "Regolamento"), approvato con delibera del Consiglio Nazionale degli Attuari del 10 marzo 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017, prevede che gli iscritti all'Albo Nazionale degli Attuari devono ottemperare all'obbligo suddetto;
- l'art. 2, comma 1, lett. a) delle "*linee guida di attuazione del Regolamento sulla formazione attuariale continua redatto ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012*" approvate dal CNA in data 7 maggio 2018, prevede che le attività formative Preclassificate, valide ai fini dell'accreditamento dei Crediti Formativi Professionali (di seguito denominati "CFP"), sono organizzate dal CNA e/o dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (di seguito denominato "CONA") anche in collaborazione con altri soggetti;

Il Segretario

- l'INPS intende agevolare il rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale e di abilitazione allo svolgimento di specifiche attività tecniche cui sono tenuti i propri dipendenti professionisti iscritti ai relativi Albi con le modalità disponibili più economiche ed efficaci;
- i suddetti corsi e le attività di formazione e aggiornamento sono organizzati anche dagli Ordini professionali;
- in INPS sono presenti 36 professionisti con la qualifica di attuario regolarmente iscritti all'Albo;
- le Parti, in considerazione dei rispettivi compiti istituzionali, ritengono opportuno favorire lo sviluppo e la diffusione di occasioni di confronto scientifico e culturale di elevato spessore istituzionale, al fine di accrescere, attraverso standard qualitativi elevati, la competenza professionale connessa con gli aspetti di sicurezza sociale, anche nei campi di attività propri degli Attuari;
- le Parti ritengono, altresì, necessario sviluppare adeguate forme di cooperazione tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare le qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura statistico attuariale tra gli iscritti all'Albo Nazionale degli Attuari;
- il Consiglio Nazionale degli Attuari offre la propria disponibilità ad individuare soluzioni organizzative specifiche per agevolare l'aggiornamento professionale degli attuari dell'Istituto e di altri attuari iscritti all'albo;
- è interesse comune delle Parti cooperare in convenzione al fine di accrescere le competenze degli Attuari, sia dipendenti dell'INPS che non, attraverso iniziative formative mirate che concorreranno al conseguimento dei crediti formativi come attività Preclassificate.

VISTO

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "Regolamento UE");

- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*".

Il Segretario

TANTO PREMESSO E VISTO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Accordo disciplina l'erogazione di eventi formativi organizzati dall'INPS in collaborazione con il CNA e la realizzazione di corsi di formazione realizzati dal CNA su richiesta dell'Inps come previsti dalla normativa citata in premessa.

Art. 2 (Modalità di erogazione)

Le modalità di erogazione dei corsi vengono individuate come segue:

a) svolgimento congiunto e coordinato da parte dell'Istituto e del Consiglio Nazionale degli Attuari, di eventi formativi costituiti da corsi di formazione, seminari, convegni, nonché qualsiasi altro tipo di attività formativa avente ad oggetto lo studio e l'approfondimento di specifici argomenti o tematiche settoriali di natura attuariale, accreditati per gli attuari per il conseguimento dei CFP richiesti ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Tali corsi tratteranno tematiche di carattere generale nelle seguenti materie:

- previdenza obbligatoria e complementare: aspetti normativi e metodologici per le previsioni attuariali;
- basi tecniche per le previsioni;
- mercato del lavoro: aspetti connessi alle fonti amministrative e alle forme di lavoro;
- aspetti normativi e metodologici connessi alla prevenzione della corruzione e al rispetto della normativa sulla privacy;
- strumenti e metodi per le analisi statistiche e attuariali.

Per ciascuno degli ambiti sopra indicati potranno essere individuati uno o più temi specifici e potranno essere individuati docenti interni all'INPS tra gli attuari dell'Istituto.

b) corsi di formazione richiesti dall'INPS e organizzati dal CNA, a cui gli attuari dell'Istituto potranno partecipare attraverso il pagamento della quota di partecipazione agevolata a carico dell'Istituto. Il costo di tali corsi di formazione sarà preventivamente pattuito tra l'INPS e il CNA.

Il Segretario

Per lo svolgimento delle attività formative verranno utilizzate piattaforme informatiche on line. Inoltre, potranno essere utilizzate le strutture di INPS, con particolare riferimento alle sedi disponibili sul territorio di Roma. L'Istituto fornisce gratuitamente le aule per le attività dei corsi rivolti principalmente ai propri professionisti.

Art. 3 (Obblighi dell'Istituto)

Per gli eventi formativi di cui al punto a) dell'art. 2, l'Istituto si obbliga:

- a riservare in favore degli iscritti all'Ordine degli Attuari un numero di posti non superiore ai discenti proposti dall'INPS e compatibile con la capienza delle aule eventualmente disponibili;

- a fornire per ciascun corso un referente di progetto (da individuarsi anche tra i discenti) che dovrà presenziare in aula durante lo svolgimento del corso;

- ad osservare quanto stabilito dagli specifici Regolamenti per l'aggiornamento delle competenze professionali approvati dal Ministero della Giustizia, che dichiara di ben conoscere.

L'INPS e il CNA organizzeranno i predetti eventi formativi, rendendo disponibile il materiale completo comprensivo di programma di ciascun corso per la definizione dei CFP da parte del Gruppo di lavoro Gestione Accrediti istituito dall'Ordine degli attuari prima dell'evento.

L'INPS si impegna altresì a fornire al CNA l'elenco dei partecipanti a ciascun corso e a raccogliere i risultati di eventuali test di verifica dell'attività formativa effettuata. Il suddetto elenco dovrà riportare la firma di ciascuno dei presenti con l'orario di entrata e uscita.

Art. 4 (Obblighi del CNA)

Per gli eventi formativi di cui all'art. 2 il CNA si impegna a riconoscere i CFP per ogni singolo corso per gli Attuari per i quali sia attestata la presenza per almeno il 90% della durata complessiva dell'evento formativo.

Per gli eventi formativi di cui al punto b) dell'art. 2, il CNA si obbliga:

- a predisporre e proporre all'INPS i programmi e le docenze per le materie indicate dall'Istituto garantendo che tali programmi siano conformi alle esigenze formative previste dalla vigente normativa in materia di formazione continua. Tali programmi

Il Segretario

saranno sottoposti all'INPS in tempo utile per la condivisione e per l'eventuale proposta di modifiche ritenute necessarie;

- ad adottare una procedura preferenziale di prenotazione che preveda che l'Istituto possa procedere alla segnalazione dei propri dipendenti partecipanti fino a 15 giorni prima dell'inizio dell'evento formativo fermo restando la disponibilità di posti alla data suddetta;

- a consentire il pagamento posticipato delle relative quote di partecipazione agevolata, previa emissione di fattura o nota di debito, da effettuarsi entro 30 giorni dal termine dell'evento, con impegno al pagamento in relazione al numero degli effettivi partecipanti.

Art. 5 (Obblighi di Sicurezza)

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari ed alle norme di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni datoriali in materia di prevenzione e protezione, ivi comprese quelle contenute:
- nei Piani di prevenzione e protezione afferenti ai plessi in cui si svolgono le attività oggetto del presente Accordo;
- relativamente all'Istituto, nell'Accordo in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'INPS nella cosiddetta "Fase 2" e, per gli uffici della Direzione Generale, nel messaggio Hermes n. 2635/2020 e ss. mm. e ii.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

In particolare, avuto riguardo alle previsioni dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, gli organizzatori dell'Istituto, previa acquisizione presso il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del singolo plesso di svolgimento delle attività formative, trasmetteranno al legale rappresentante del CNA:
- l'apposito documento riguardante i rischi specifici-residuali nell'ambiente di lavoro;
- i modelli concernenti, rispettivamente, l'anagrafica e l'autodichiarazione ex comma 3-bis del medesimo art. 26 TUSSL, da restituire debitamente sottoscritti.

Tutti gli altri obblighi, ivi compresi quelli concernenti la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Rimane, infine, inteso che l'erogazione dei corsi di formazione oggetto del presente Accordo potrà essere effettuata esclusivamente in modalità online sino alla revoca delle attuali disposizioni governative di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 6 (Validità dell'Accordo)

Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'atto fino al termine dell'erogazione del secondo ciclo effettivo della Formazione Attuariale Continua, fissata al 31 dicembre 2023.

L'Accordo può essere rinnovato per una sola volta su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

Le Parti possono recedere dal presente Accordo previo preavviso di tre mesi, da comunicarsi a mezzo PEC.

Le Parti possono risolvere il presente Accordo secondo quanto stabilito dalla disciplina civilistica in materia di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 ss. c.c.

Art. 7 (Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 8 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare rifermento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Laddove sia necessario procedere ad una comunicazione di dati personali nell'ambito del presente Accordo, la trasmissione sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni - debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - a tal fine indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA".
Le Parti assicurano lo svolgimento delle attività formative oggetto del presente Accordo esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della

Il Segretario

finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n. 10 e art. 29 del Regolamento UE, art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo delle informazioni. In conformità a ciò, ciascun Titolare, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

INPS	CNA
Il Presidente	Il Presidente
Prof. Pasquale Tridico	Dott.ssa Tiziana Tafaro

Il Segretario